

**Bruxelles, 9 settembre 2025
(OR. en)**

**12651/25
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0258 (COD)**

**GAF 24
FIN 1055
ECOFIN 1144
CADREFIN 183
CODEC 1233**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 462 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034 (programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 462 annex.

All.: COM(2025) 462 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 462 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per
la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2028-2034
(programma "Pericles V") e che abroga il regolamento (UE) 2021/840**

{SWD(2025) 253 final}

ALLEGATO

AZIONI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

- (1) Gli scambi e la diffusione di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), riguardano tra l'altro:
- le migliori prassi nella prevenzione della contraffazione monetaria e le frodi ad essa connesse in relazione all'euro, comprese le minacce potenziali per il futuro euro digitale;
 - le metodologie di controllo e di analisi dell'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;
 - il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;
 - l'utilizzo di strumenti di individuazione, anche attraverso applicazioni informatiche;
 - i metodi d'inchiesta e di indagine;
 - l'assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi, anche per quanto concerne le minacce potenziali poste dall'intelligenza artificiale e le opportunità di indagine offerte dalla stessa intelligenza artificiale;
 - la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione;
 - azioni di ricerca;
 - la messa a disposizione di competenze operative specialistiche.
- (2) L'assistenza tecnica, scientifica e operativa di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), comprende in particolare:
- qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione dell'Unione, bollettini d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, banche dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software e gli strumenti di intelligenza artificiale;
 - la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;
 - lo sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;
 - l'assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due paesi quando essa non possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi dell'Unione.
- (3) Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 6, tra i gruppi professionali ammissibili figurano:
- il personale delle agenzie impegnate nell'individuazione della contraffazione monetaria e nella lotta contro la stessa, in particolare le forze di polizia;
 - le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie;
 - i servizi postali e di consegna di pacchi;

- il personale dei servizi di informazione;
- i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;
- il personale giudiziario, i pubblici ministeri, i giudici, gli avvocati e altri membri dell'ordine giudiziario specializzati in questo settore;
- qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.